

## STATUTO DI AREA CANI MILANO

### Art. 1

1. È costituita un'organizzazione di volontariato, nella forma di associazione riconosciuta, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (d'ora in poi “ **Codice del Terzo Settore** ” o “ **CTS** ”) denominata “AREA CANI MILANO” (d'ora in avanti “ **Associazione** ”).
2. A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ODV.

### Art. 2

1. L'Associazione ha sede in Milano. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. Qualora si dovesse trattare di una variazione della sede legale in un comune diverso, tale cambiamento dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
3. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e senza scopo di lucro. La durata dell'Associazione è indeterminata.

### Art. 3

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:
  - promuovere, favorire e sostenere iniziative per migliorare le convivenze tra persone cani e città;
  - promuovere, propagandare, sviluppare, coordinare iniziative di carattere sociale, ricreativo e sportivo con l'ausilio o comunque riguardanti animali in genere e cani in particolare;
  - promuovere, propagandare, sviluppare, coordinare con personale specializzato, attività ricreative per animali in genere e cani in particolare;
  - promuovere, propagandare, sviluppare, coordinare iniziative di carattere sociale, ricreativo e culturale in genere, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi di libero associazionismo;
  - promuovere e aderire ad iniziative volte alla salvaguardia dai maltrattamenti degli animali in genere e dei cani in particolare;
  - individuare e selezionare possibili soggetti affidatari che dovranno garantire il pieno rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche degli animali, in

particolare dei cani, affidati. La regolamentazione dell'affido, nel rispetto di questi principi, verrà regolata con apposito regolamento e gli affidi dovranno essere effettuati in località accessibili per le verifiche e i controlli sullo stato degli stessi e sul trattamento ricevuto dagli affidatari;

- promuovere programmi con la finalità di far adottare gli animali (cani) raccogliendo fondi per poter trasportare, accogliere, offrire opportuna assistenza in attesa della adozione definitiva.
2. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, quale attività di interesse generale l'attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 per la tutela e il rispetto degli animali bisognosi di cure (art. 5, comma 1, lett. e) del CTS).
  3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla disciplina applicabile. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
  4. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e i dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità al disposto legislativo.
  5. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
  6. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione svolgerà quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, nell'ambito delle attività svolte per il raggiungimento dello scopo sociale;
    - accedere, ove sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste;
    - organizzare convegni, riunioni, collettivi di lavoro, stage, campi, corsi, centri di studio, circoli e comitati culturali o ricreativi o d'assistenza, riunioni presso la propria sede o al di fuori di essa, presso impianti e campi anche sportivi, in locali pubblici o privati;
    - ricercare momenti di confronto con le forze presenti nella società civile, con gli Enti locali e con gli Enti che operano in ambiti simili per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività sportive, sociali, ricreative e culturali;
    - gestire direttamente o per il tramite di propri incaricati strutture dove gli animali recuperati siano ricoverati e mantenuti in condizioni idonee, in attesa del loro riaffido.

7. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

#### **Art. 4**

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato in numero illimitato, ma non inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) organizzazioni di volontariato. Possono essere associati dell'Associazione coloro che vogliano partecipare all'attività dell'Associazione, che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, riconoscano ed accettino il presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

#### **Art. 5**

1. Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

#### **Art. 6**

1. Per essere ammessi in qualità di associato è necessario presentare domanda scritta di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
  - a) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero del documento di identità per le persone fisiche ovvero denominazione, codice fiscale e sede legale per le organizzazioni di volontariato;
  - b) dichiarare di aver letto, di accettare ed attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
  - c) pagare la quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

I dati personali così raccolti verranno trattati in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

2. L'Associazione prevede le seguenti tipologie di associati:
  - a) **associati fondatori** : coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, ma rimane subordinata al pagamento della quota associativa annuale;

- b) **associati ordinari** : coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro associati;
  - c) **associati sostenitori** : coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa, maggiore rispetto a quella dei soci ordinari e stabilita dall'Assemblea, entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro associati.
3. Sulla domanda di ammissione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa, si pronuncia, senza discriminazioni di alcuna natura, il Consiglio Direttivo, comunicando all'interessato la delibera di ammissione o di rigetto. Decorso 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che il Consiglio Direttivo, si sia pronunciato, si applica la regola del silenzio-assenso e la relativa domanda di ammissione si considererà accolta. In caso di diniego, questo deve essere motivato e l'interessato, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all'assemblea degli associati, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
  4. La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo o per applicazione della regola del silenzio assenso di cui al paragrafo 3 che precede, è subordinata al versamento della quota associativa.
  5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
  6. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo.

#### **Art. 7**

1. Gli associati hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali ( *i.e.*, libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni all'organo che ne cura la tenuta. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

3. Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
4. Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

#### **Art. 8**

1. Gli associati sono tenuti:
  - a) all'osservanza del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  - b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
  - c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria in funzione dei programmi di attività.

#### **Art. 9**

1. La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
2. Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere almeno 3 (mesi) mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il recesso ha effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3. Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per gravi motivi e tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.
4. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'associato escluso potrà in ogni caso ricorrere all'autorità giudiziaria nei termini di legge.
5. In ogni caso l'associato sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato all'Associazione e ad ogni altro associato.
6. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 (sei) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.
7. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

8. Il recesso, l'esclusione, la decadenza dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 10**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali tasse di iscrizione, quote annuali di associazione, contributi pubblici o privati ed entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 CTS.
3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5. Con il presente statuto si sancisce il divieto di distribuzione degli utili dell'Associazione.

#### **Art. 11**

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'assemblea degli associati.

#### **Art. 12**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
4. L'Assemblea approva il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria, ai sensi dell'art.14 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **Art. 13**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a) l'assemblea degli associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) l'Organo di controllo, se nominato;
  - e) il Collegio dei Probiviri, se nominato.
2. Ricorrendo le condizioni previste dalla legislazione vigente, sono organi sociali anche il Collegio dei Probiviri, l'Organo di Controllo, anche monocratico, e il Revisore legale dei conti. L'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti.
3. Le cariche associative vengono ricate a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e l'eventuale copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività.

#### **Art. 14**

1. L'assemblea degli associati (anche " **Assemblea** ") è un luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. L'Assemblea è il massimo organo rappresentativo degli associati dell'Associazione.
2. L'Assemblea ordinaria esprime la volontà di tutte le attività dell'Associazione e in particolare:
  - approva il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
  - fissa l'ammontare della quota associativa;
  - esamina e approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
  - nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ivi incluso il Consiglio Direttivo, per cui ne determina anche il numero;
  - nomina e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del CTS, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
  - approva l'eventuale regolamento interno;
  - decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'Associazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la

redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o l'Organo di controllo, se nominato, o qualora il 10% (dieci per cento) degli associati in regola con il pagamento quota contributiva ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea è altresì convocata, in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
5. L'Assemblea in prima convocazione è valida se presenti almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre comunque la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre comunque il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
6. Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, ciascun associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto. Gli associati enti del terzo settore partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto per il tramite del loro legale rappresentante. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto per cassa ovvero del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il numero complessivo degli associati è inferiore a cinquecento e di cinque associati se il numero complessivo degli associati non è inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
8. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza e teleconferenza), a condizione che (i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso scritto con mezzo che dia prova del ricevimento (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunicazione scritta con posta ordinaria ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione) almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui



partecipano di persona, o per delega, tutti gli associati nonché la maggioranza dei singoli organi dell'associazione.

10. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza degli intervenuti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente. L'Assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 15**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati e di cui almeno un membro eletto tra gli associati fondatori, se ancora associato e disponibile a rivestire la carica. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
2. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei componenti mancanti.
4. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea affinché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16**

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
  - il Presidente;
  - il Vice Presidente, il quale in assenza del Presidente ne svolge compiti e funzioni;
  - il Tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. In particolare, nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio Direttivo sono, *inter alia* :
  - deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
  - predisporre le bozze del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- fissare le direttive per l'attuazione delle finalità statutarie;
- stabilire l'importo delle quote annue di associazione per l'approvazione in Assemblea;
- decidere sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per il funzionamento dei servizi agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità e sottoporlo all'Assemblea per la sua approvazione;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione degli associati e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun associato;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

### **Art. 17**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque almeno una volta l'anno.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 8 (otto) giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
  - il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del segretario ivi nominato, da trascriversi sul libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

### **Art. 18**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per 3 (tre) anni, ed è rieleggibile.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
  - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
  - convocare l'Assemblea degli associati;
  - sottoscrivere gli atti compiuti dall'Associazione;
  - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti;
  - nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. Se anche questi è assente e/o impedito, la presidenza viene temporaneamente assunta da altro componente del Consiglio Direttivo, all'uopo designato dal Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Art. 19**

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea degli associati.

### **Art. 20**

1. Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da 3 (tre) persone, ovvero in composizione monocratica, da 1 (una) sola persona.
2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, Codice Civile. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del CTS.

4. In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti e il controllo contabile. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo può decidere di riunirsi anche in modalità telematica, tramite mezzi di comunicazione a distanza che permettano il regolare svolgimento della riunione e delle proprie funzioni.

#### **Art. 21**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra gli associati stessi per la durata di 3 anni rinnovabile .
2. Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente del Collegio dei Probiviri, che ha il compito di coordinare le attività in seno al Collegio stesso e di rappresentarlo nei confronti degli organi dell'Associazione e degli associati.
3. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli associati, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli associati o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

#### **Art. 22**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, il Codice del Terzo Settore) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

#### **Art. 23**

1. Lo Statuto , secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Milano, il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_